

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) — art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) — art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA — art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto Matteo Ceroti

in qualità di legale rappresentante della ~~Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione~~

Sorgenia Grecale srl con sede in via A. Algardi 4, 20148 Milano (MI) P.IVA/CF 11884780963, iscritta alla Camera di Commercio di Milano n. 2629161, tel. 02671941, fax 0267194210, e-mail:

sorgeniagrecale@sorgenia.it, PEC: sorgenia.grecale@legalmail.it

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- ~~Piano/Programma, sotto indicato~~
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID VIP 9949 - Società NP SICILIA 2 S.R.L.— Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un Progetto di un impianto eolico denominato "Celso-Pesces", costituito da n. 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP).

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) Interferenze con progetto eolico

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) Perdite fluidodinamiche per effetto scia

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedasi lettera di osservazione allegata (Allegato 3)

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.


ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 – Lettera osservazioni Sorgenia Grecale srl

Luogo e data, Milano 14/07/2023

Il dichiarante
Matteo Ceroti

Firmato digitalmente da: CEROTI MATTEO
Data: 14/07/2023 13:59:27



Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22

00153 Roma

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Trasmessa a mezzo PEC

OGGETTO: ID VIP 9949 - Società NP SICILIA 2 S.R.L.– Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un Progetto di un impianto eolico denominato "Celso-Pesces", costituito da n. 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP).

Osservazioni relative alla procedura di VIA ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006.

Il sottoscritto **MATTEO CEROTI** in qualità di legale rappresentante della società **SORGENIA GRECALE SRL** con sede in via A. Algardi 4, 20148 Milano (MI) P.IVA/CF 11884780963, iscritta alla Camera di Commercio di Milano n. 2629161, tel. 02671941, fax 0267194210, e-mail: sorgeniagrecale@sorgenia.it, PEC: sorgenia.grecale@legalmail.it,

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI-2629161
Reg. Imp. Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e Partita IVA 11884780963

Sorgenia Grecale Srl

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

Milano

Via Algardi, 4
20148 Milano - Italia
T +39 02.67.194.1

PREMESSO CHE

- Sorgenia Grecale S.r.l. (di seguito “Sorgenia”) ha presentato in data 10 giugno 2022 un’istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 integrata con la valutazione d’incidenza ambientale, per il “*Progetto dell’impianto eolico denominato Parco Eolico Ranchibile*”, di potenza pari a 30 MW e costituito da 6 nuovi aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5 MW localizzati nel comune di Salemi (TP) e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP), Marsala (TP) e Trapani (TP)” [(Codice Procedura 1991)_TP_018_EOL1991_ SORGENIA Grecale S.r.l.]. **L’Amministrazione Competente ha confermato la procedibilità della suddetta istanza, verificato la completezza documentale e concluso la fase di consultazione pubblica in data 30/09/2022;**

- successivamente, in data 20 Giugno 2023, la società NP SICILIA 2 S.R.L. (di seguito “Proponente”), ha presentato un’istanza di Valutazione Impatto Ambientale per un progetto di un impianto eolico denominato "Celso-Pesces", costituito da n. 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP). Il 28 Giugno 2023 è stata avviata la consultazione pubblica per la suddetta procedura;

- Sorgenia, tramite la consultazione della documentazione riguardante il progetto della società NP SICILIA 2 S.R.L., ha appreso che l’impianto eolico presentato dalla stessa e denominato "Celso-Pesces" interessa ed interferisce con le aree ove è prevista la realizzazione del Parco Eolico Ranchibile di Sorgenia;

- alla luce di quanto poc’anzi chiarito in merito alla sussistenza delle interferenze tra i due progetti sopra considerati, Sorgenia rassegna le seguenti osservazioni.

* * *

1. Sulla violazione delle Linee Guida del Ministero del 10 settembre 2010.

Preliminarmente si osserva che la Proponente ha sottoposto il proprio progetto alla valutazione di Codesta Spett.le Amministrazione consapevole che lo stesso era: i) in evidente interferenza con il progetto di Sorgenia; ii) in contrasto con la normativa di settore.

Ed infatti, come già chiarito in premessa, Sorgenia ha presentato la propria istanza di attivazione del P.A.U.R. per il progetto Parco Eolico Ranchibile in data 10 Giugno 2022, mentre la Proponente ha protocollato la propria richiesta un anno dopo, in data 20 Giugno 2023.

La Proponente, quindi, ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per studiare la documentazione depositata da Sorgenia e individuare, conseguentemente, i diversi punti di contrasto tra i due impianti. Ciononostante, la Proponente ha comunque presentato la propria istanza senza assumere alcun accorgimento progettuale volto a rimuovere le interferenze con il progetto, preesistente e – come meglio si dirà appresso - realizzato in spregio ai criteri all’uopo previsti dal Legislatore.

Più precisamente, per quel che in questa sede rileva, il progetto della Proponente risulta illegittimo perché realizzato in violazione delle disposizioni contenute nell’All. 4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Le ridette Linee Guida ministeriali stabiliscono che “...una mitigazione dell’impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il **criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento...**”.

Applicando il criterio meno restrittivo di distanza minima di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3 diametri sulla direzione perpendicolare alla direzione prevalente del vento al caso in esame, considerato che il progetto della Proponente prevede l’utilizzo di aerogeneratori con un diametro rotore pari a 170 metri, consegue che la distanza minima da rispettare dovrà essere: i) 510 metri ortogonalmente alla direzione del vento prevalente; ii) 850 metri parallelamente alla direzione del vento prevalente.

Tali distanze, allo stato, non risultano rispettate a causa della posizione indicata per l’installazione degli aerogeneratori dalla Proponente la cui collocazione è prevista in aree limitrofe a quelle interessate dalla presenza degli aerogeneratori del progetto Parco Eolico Ranchibile di Sorgenia.

In dettaglio, come si può notare dalla Figura 1 sottostante, si rileva l’interferenza degli aerogeneratori denominati WTG4 e WTG5 del progetto della Proponente con l’aerogeneratore S3 del progetto di Sorgenia.




Figura 1 Inquadramento dell'impianto di Sorgenia (in verde) e dell'impianto della Proponente (in giallo) con rappresentazione grafica delle distanze minime prescritte dal DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n]): ellissi di dimensione $7 \times 5D$ (in arancione) e $5 \times 3D$ (in rosso).

Fermo restando quanto sopra chiarito, è altresì opportuno sottolineare che il progetto della Proponente, oltre che da un punto di vista spaziale, presenta significative interferenze anche da un punto di vista “aerodinamico”.

Infatti, il rispetto del criterio definito dal DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n)], oltre a garantire la mitigazione dell’impatto sulla componente paesaggio, in particolare relativamente al cosiddetto “effetto selva”, nel caso di specie risulta altresì motivato dalla necessità di minimizzare gli impatti in termini di riduzione di capacità produttiva dell’impianto di Sorgenia derivanti dalla presenza ravvicinata degli aerogeneratori del progetto della Proponente, che determinano un significativo incremento dell’effetto scia.

Per valutare tale impatto è stata eseguita un’analisi fluidodinamica di producibilità sulla base dei modelli di aerogeneratori proposti per i due progetti e delle condizioni anemologiche in sito. Tale analisi ha confermato che la presenza del progetto presentato dalla società NP SICILIA 2 S.R.L. causerebbe una

perdita di produzione per l'impianto "Parco Eolico Ranchibile" di Sorgenia. Questa perdita raggiunge un massimo di circa 5% per l'aerogeneratore S3¹, ed è stimata pari al 2% sulla produzione dell'intero impianto "Parco Eolico Ranchibile", equivalente in media a perdite pari a circa 1'600MWh annui, comportando un'ingiustificata riduzione di produzione da fonti rinnovabili nonché una significativa perdita economica tale da minacciare la realizzazione dell'investimento.

Inoltre, preme sottolineare che il posizionamento ravvicinato degli aerogeneratori WTG4 e WTG5 del progetto della Proponente rispetto all'aerogeneratore S3 di Sorgenia è tale da generare problemi dinamici di turbolenza che possono causare, oltre a perdite di produzione, anche una diminuzione della vita utile e rotture strutturali della macchina, aumentando il rischio di incidenti.

Per limitare questi effetti in maniera ragionevole, considerato il modello di aerogeneratore presentato in istanza dalla società NP SICILIA 2 S.R.L. con diametro rotore di 170m, si ritiene che gli aerogeneratori del progetto "Celso-Pesces" debbano essere posizionati ad una distanza minima di 1200m nella direzione prevalente del vento e 875m nella direzione ad essa perpendicolare, rispetto agli aerogeneratori dell'impianto "Parco Eolico Ranchibile" di Sorgenia.

Infine, preme precisare che il percorso del cavidotto MT che collegherebbe l'impianto della Proponente alla sottostazione elettrica di utenza interferisce (sia in attraversamento che in parallelismo) in molti punti con le opere del "Parco Eolico Scintilla" ed in particolare con il percorso dei cavidotti MT. Si chiede di esplicitare la risoluzione di queste interferenze assicurando la piena operatività e manutenibilità dell'impianto di Sorgenia.

2. Il parametro per la risoluzione delle interferenze: il criterio cronologico.

Chiarito, dunque, che il progetto presentato dalla Proponente interferisce con quello di Sorgenia - giacché, come sopra brevemente rappresentato, la distanza tra gli aerogeneratori in progetto si pone in contrasto con le Linee Guida ministeriali sopraccitate e, inoltre, dal punto di vista aerodinamico, tra i

¹ L'aerogeneratore S3 raggiunge in questo modo un valore di perdite di scia maggiore dell'8%, limite massimo comunemente indicato dai principali fornitori di aerogeneratori per non incorrere in problemi dinamici di turbolenza che possono causare, oltre a perdite di produzione, anche una diminuzione della vita utile e rotture strutturali della macchina.

due impianti sussistono “interferenze” di scia - si ritengono opportune alcune precisazioni in merito al parametro applicabile per la scelta del “progetto prevalente”.

Sul punto, giova sin d’ora sottolineare come nel caso che occupa trovi piena applicazione il criterio della prevalenza cronologica.

Come senz’altro noto a Codesta Spett.le Amministrazione, il Legislatore ha ritenuto applicabile alla risoluzione di potenziali conflitti tra progetti volti alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile tra loro incompatibili l’applicazione del principio meramente cronologico.

Sul punto, è opportuno ricordare quanto stabilito dal punto 14.3 del D.M. 20 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico rubricato “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. La richiamata disposizione stabilisce che “Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”.

Tale norma indica, dunque, chiaramente come parametro di valutazione di progetti relativi a impianti tra loro incompatibili l’ordine cronologico di proposizione della domanda, alla stregua del quale la preferenza deve essere accordata all’impianto al quale si riferisce la domanda protocollata per prima.

A mente di quanto sopra, dunque, l’unico criterio indicato sia dal Legislatore che da consolidata giurisprudenza per la risoluzione di eventuali conflitti tra le due procedure che hanno ad oggetto l’approvazione di impianti di energia rinnovabile è quello cronologico, secondo cui, come sopra visto, la preferenza va accordata al progetto che reca la data di protocollo anteriore.

Se ne deduce che, vista anche l’assenza di un criterio alternativo specificamente previsto dal D.Lgs. 152/06, la circostanza per cui Sorgenia ha presentato l’istanza di PAUR il 10 giugno 2022, per la quale l’Amministrazione Competente ha confermato la procedibilità, verificata la completezza documentale e concluso la fase di consultazione pubblica in data 30/09/2022; rispetto alla società NP SICILIA 2 S.R.L., la quale ha presentato l’istanza V.I.A. solo il 20 Giugno 2023 è assolutamente dirimente ai fini della risoluzione (a favore di Sorgenia) delle interferenze tra i due progetti attraverso l’applicazione del ridetto principio cronologico.

Tutto ciò premesso, la società Sorgenia Grecale S.r.l.

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione di tenere sin d'ora in considerazione tutte le ragioni esposte con le presenti osservazioni riguardanti il progetto proposto dalla società NP SICILIA 2 S.R.L. (ID VIP 9949) nella Propria istruttoria. Inoltre, si propone a Codesta Spett.le Amministrazione di valutare la rilocalizzazione degli aerogeneratore denominati WTG4 e WTG5 dell'impianto proposto dalla società NP SICILIA 2 S.R.L. (ID VIP 9949) per garantire il rispetto di una distanza minima di 1200m nella direzione prevalente del vento e 875m nella direzione ad essa perpendicolare rispetto agli aerogeneratori del progetto "*Parco Eolico Ranchibile*" proposto dalla scrivente società (Codice Procedura 1991_TP_018_EOL1991) per mitigare adeguatamente le perdite di scia, nonché potenziali effetti dinamici di turbolenza che possono risultare in una diminuzione della vita utile degli aerogeneratori.

Si insiste altresì affinché Codesta Spett.le Amministrazione assuma tale determinazione al fine di contenere il più possibile gli impatti negativi dovuti all'effetto scia che inevitabilmente pregiudicherebbero l'impianto della scrivente società laddove gli aerogeneratori fossero mantenuti alla distanza attuale.

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento

Milano, 14/07/2023

Sorgenia Grecale srl
Amministratore Unico
Matteo Ceroti

Firmato digitalmente da: CEROTI
MATTEO
Data: 14/07/2023 13:59:32

